



**Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti**

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione
gli Affari Generali ed il Personale
Direzione Generale Motorizzazione
Divisione 6
Contenzioso amministrativo e giurisdizionale
Via Caraci, n. 36 – 00157 Roma
Pec: dg.mot-div6@pec.mit.gov.it
Tel.06-41582731-32

Roma, **28 OTT. 2015**

Prot. n. **24867**

Alla Direzione Generale Territoriale
del Nord-Ovest
Via Cilea, n. 119
20151 MILANO

Alla Direzione Generale Territoriale
del Nord-Est
Strada della Motorizzazione Civile, n. 13
30174 VENEZIA-MESTRE

Alla Direzione Generale Territoriale
del Centro
Via Salaria, n. 1045
00138 ROMA

Alla Direzione Generale Territoriale
del Sud
Via Argine, n. 422
80174 NAPOLI

Agli Uffici della Motorizzazione civile
LORO SEDI

Alla Divisione 5 ^ SEDE

Alla Divisione 7^ SEDE

e, p.c: Alla Regione siciliana
Assessorato delle infrastrutture e mobilità
Dipartimento infrastrutture e mobilità
Area 6- Coord .Uff. Motorizzazione
Via Notarbartolo, 9
90141 PALERMO

Alla Regione Valle D'Aosta
Servizio Motorizzazione Civile
Corso Battaglione, n. 24
11100 AOSTA

Alla Provincia Autonoma di Bolzano
Mobilità – Ufficio Patenti
Palazzo 3 B
Via Crispi 10
39100 BOLZANO

Alla Provincia Autonoma di Trento
Dipartimento lavori pubblici trasporti e reti
Servizio motorizzazione civile
Lungadige S.Nicolò 14
38100 TRENTO

Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale mobilità, energia e
Infrastrutture di trasporto
Via Giulia, n. 75/1
34126 TRIESTE

OGGETTO: Contenzioso relativo all'art. 126bis C.d.S. – Ordinanze nn. 15689 e 15690 del 27 luglio 2015, Corte di Cassazione, Sezioni Unite.

Si comunica che, con ordinanze nn. 15689 e 15690 del 27 luglio 2015, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, hanno definitivamente statuito la giurisdizione del giudice ordinario nei casi di impugnazione dei provvedimenti di revisione ex art. 126bis C.d.S.

Tale autorevole decisione conferma l'orientamento già espresso da questa Direzione Generale, sulla scorta dei pareri dell'Avvocatura e del Consiglio di Stato, con la circolare n.13692 del 02.05.2011.

Si raccomanda, nelle residuali ipotesi di impugnazione dei provvedimenti di revisione ex art. 126bis innanzi al TAR, di eccepire il difetto di giurisdizione citando le sopradette ordinanze delle Sezioni Unite.

Resta ferma la giurisdizione del Giudice amministrativo per i provvedimenti di revisione della patente ex art. 128 C.d.S., emessi qualora sorgano dubbi sulla idoneità tecnica e/o psicofisica del conducente, stante la diversa natura del detto provvedimento rispetto a quello ex art. 126bis (v. Cassazione, Sez Unite, n. 5979/2007 e n. 15966/2009).

Si coglie l'occasione per precisare relativamente alla mancata ricezione delle comunicazioni delle decurtazioni, che costituisce tutt'ora uno dei motivi di ricorso, che in giudizio non è sufficiente produrre la stampa dell'estratto del CED per provare la conoscenza delle decurtazioni.

Al riguardo appare necessario inserire nella relazione di difesa, come esattamente hanno provveduto a fare numerosi Uffici, quanto esposto in merito nella circolare n. 23374 del 23.09.2013

che riporta la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 3936/2012 secondo cui, in sintesi, la decurtazione discende unicamente ed esclusivamente dal verbale di contestazione.

In alcuni casi, tuttavia, si è rilevato che, a fronte della corretta affermazione che la decurtazione discende dal verbale e non dalla comunicazione, non si è provveduto a darne la prova producendo la copia dei verbali munita di notifica.

A tal proposito si evidenzia che, come affermato dalla giurisprudenza, nei giudizi di opposizione, come quelli avverso i provvedimenti di revisione ex art. 126bis, l'onere probatorio incombe sull'Amministrazione resistente che deve dimostrare le ragioni di fatto e di diritto a fondamento del provvedimento.


Nel caso di specie la dimostrazione della conoscenza delle decurtazioni fornita tramite i verbali notificati all'interessato diviene necessaria per difendere i provvedimenti di revisione ex 126bis, il cui presupposto è costituito esclusivamente dalle decurtazioni.

La suddetta produzione depotenzia la posizione del ricorrente che non ha più argomenti a sostegno delle sue rivendicazioni (le decurtazioni sono ben conosciute, i verbali non sono stati impugnati, ecc.).

Anche la contestazione circa il tardivo inserimento delle decurtazioni da parte della Polizia viene meno a fronte della dimostrazione della conoscenza della decurtazione tramite la produzione in giudizio del verbale notificato.

Pertanto, per quanto sopra esposto, si invitano Codesti Uffici, nei casi in cui venga contestata la mancata conoscenza delle decurtazioni e in tutte le ipotesi in cui possa risultare utile, a produrre in giudizio copia dei verbali muniti di notifica, acquisiti presso gli organi accertatori.

II DIRETTORE GENERALE
(Dott. Arch. Maurizio VITELLI)



SB/

Il Direttore della Divisione:
Dott. Silvio Brucoli
Tel 0641582731-2



Civile Ord. Sez. U Num. 15689 Anno 2015

Presidente: RORDORF RENATO

Relatore: PETITTI STEFANO

Data pubblicazione: 27/07/2015

ORDINANZA

sul ricorso 20363/14 per regolamento di giurisdizione d'ufficio proposto dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Seconda, nel giudizio vertente tra
D'ALTERIO Salvatore;

- *ricorrente non costituito in questa sede* -

E

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del Ministro *pro tempore*;

- *resistente non costituito in questa sede* -

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 luglio 2015 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Sergio Del Core, il quale chiede che le Sezioni Unite dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario.

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza del 26 aprile 2014, il Giudice di pace di Torino declinava la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo in merito al

352

15



ricorso con il quale Salvatore D'Alterio aveva impugnato, per mancata preventiva comunicazione in ordine all'esaurimento dei punti e alle singole decurtazioni di volta in volta operate, il provvedimento n. 1491 del 18 marzo 2014, con il quale l'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile di Torino aveva disposto, ai sensi dell'art. 126-bis, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, la revisione della sua patente di guida, mediante nuovo esame di idoneità tecnica, per avvenuto esaurimento del punteggio originariamente attribuito (20 punti).

Con ricorso iscritto al R.G. n. 868 del 2014, Salvatore D'Alterio riassumeva la causa dinnanzi al TAR Piemonte, il quale, ritenendosi a sua volta privo di giurisdizione in ordine alla domanda di annullamento del provvedimento impugnato, con ordinanza del 31 luglio 2014, n. 1387/2014, disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione del conflitto negativo di giurisdizione.

Il Procuratore Generale, con atto del 13 gennaio 2015, ha chiesto che venga dichiarata la giurisdizione del Giudice ordinario.

Nessuna delle parti ha svolto difese in questa sede.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - La giurisdizione in ordine alla controversia in questione appartiene al giudice ordinario.

Queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di affermare che "in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l'opposizione giurisdizionale, nelle forme previste dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ha natura di rimedio generale esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti sanzionatori, ivi compresi quelli di sospensione della validità della patente di guida e quelli prodromici a tale sospensione, quali la decurtazione progressiva dei punti" (Cass., S.U., n. 20544 del 2008), sicché essi, ai sensi degli artt. 204-bis, 205 e 216, comma 5, del codice della strada rientrano nella competenza del giudice di pace (Cass., S.U., n. 9691 del 2010).



2. - A tale generale devoluzione della giurisdizione al giudice ordinario non si sottraggono neanche i provvedimenti adottati dall'amministrazione per effetto della perdita dei punti della patente di guida.

Il comma 6 dell'art. 126-*bis* del d.lgs. n. 285 del 1992 statuisce che «alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128. Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento».

Nel caso di specie, per effetto dell'azzeramento dei punti, l'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile di Torino ha disposto la sottoposizione del D'Alterio a revisione della patente di guida, mediante nuovo esame di idoneità tecnica.

Il provvedimento in questione si configura come atto dovuto e partecipa della medesima natura propria delle sanzioni previste dal codice della strada con riguardo alla cd. "patente a punti", costituendo la conseguenza della definitiva perdita della dotazione di punti a disposizione del titolare della patente di abilitazione alla guida. Da qui la affermazione della giurisdizione del giudice ordinario.



3. - Non osta a tale soluzione la sentenza n. 15966 del 2009 di queste Sezioni Unite, nella quale si è affermato che «l'impugnazione del provvedimento di revisione della patente di guida emesso dal direttore dell'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile ai sensi dell'art. 128, 1° comma, del codice della strada rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di provvedimento la cui adozione, sganciata dall'accertamento di una qualsiasi violazione delle norme sulla circolazione stradale, è rimessa alla discrezionalità della P.A. che, nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali di tutela del pubblico interesse, deve aver cura di evitare che la conduzione degli autoveicoli possa essere consentita a soggetti incapaci».

L'art. 128, comma 1, del codice della strada, invero, dispone che «gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente».

Orbene, è sufficiente il confronto tra la formulazione letterale dell'art. 128, comma 1, e quella dell'art. 126-bis, comma 6, del codice della strada, e in particolare tra le forme verbali adoperate nell'uno e nell'altro caso ("possono" nell'ipotesi di cui all'art. 128; "deve" nel caso di cui al comma 6 dell'art. 126-bis), per rivelare la diversità della natura dei provvedimenti emessi, che si configurano come atti discrezionali nel primo caso e come atti vincolati nel secondo.

A differenza dell'art. 128 C.d.S., dunque, il citato comma 6 dell'art. 126-bis non attribuisce alla Motorizzazione Civile la facoltà di disporre, ove lo ritenga opportuno, l'esame di idoneità tecnica; piuttosto, pur richiamandone la procedura, configura l'ordine di sottoposizione a tale esame in termini di atto vincolato che la Motorizzazione civile deve adottare



per il sol fatto che si sia verificato il fatto costituito dalla perdita totale dei punti della patente, senza che alcun apprezzamento in merito alla opportunità di tale provvedimento possa essere compiuto dall'Ufficio chiamato ad adottarlo.

Si conferma, quindi, che il provvedimento con il quale viene ordinato al titolare della patente di abilitazione alla guida di sottoporsi all'esame di idoneità tecnica nel caso di azzeramento dei punti partecipa della medesima natura di sanzione accessoria propria della perdita dei punti, applicata in conseguenza delle singole violazioni alle norme di comportamento nella circolazione stradale; sanzione in relazione alla quale non è dubitabile la giurisdizione del giudice ordinario, essendo avverso la stessa proponibile opposizione davanti al medesimo giudice competente per l'opposizione ai verbali di contestazione, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 (vedi Cass., S.U., n. 3936 del 2013: «in tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada che, ai sensi dell'art. 126-*bis*, comportino la previsione dell'applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida, il destinatario del preannuncio di detta decurtazione - di cui deve essere necessariamente fatta menzione nel verbale di accertamento - ha interesse e può quindi proporre opposizione dinanzi al giudice di pace, ai sensi dell'art. 204-*bis* dello stesso codice, onde far valere anche vizi afferenti alla detta sanzione amministrativa accessoria, senza necessità di attendere la comunicazione della variazione di punteggio da parte dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida»).

4. - In conclusione, deve dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario, dinnanzi al quale vanno rimesse le parti.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, trattandosi di regolamento di giurisdizione d'ufficio e non avendo le parti del giudizio di merito svolto difese in questa sede.

PER QUESTI MOTIVI



La Corte, pronunciando sul conflitto, *dichiara* la giurisdizione del giudice ordinario; cassa l'ordinanza in data 26 aprile 2014 del Giudice di pace di Torino.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte suprema di cassazione, il 21 luglio 2015.

Civile Ord. Sez. U Num. 15690 Anno 2015

Presidente: RORDORF RENATO

Relatore: PETITTI STEFANO

Data pubblicazione: 27/07/2015

sul ricorso 20364/14 per regolamento di giurisdizione d'ufficio proposto dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Seconda, nel giudizio vertente tra
ANGILELLA Gianluca;

- *ricorrente non costituito in questa sede* -

E

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del Ministro *pro tempore*;

- *resistente non costituito in questa sede* -

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 luglio 2015 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Sergio Del Core, il quale chiede che le Sezioni Unite dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 17 aprile 2014, il Giudice di pace di Torino declinava la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo in merito al

353
15



ricorso con il quale Gianluca Angilella aveva impugnato, per mancata preventiva comunicazione in ordine all'esaurimento dei punti e alle singole decurtazioni di volta in volta operate, il provvedimento n. 244/RA del 16 gennaio 2014, con il quale l'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile di Torino aveva disposto, ai sensi dell'art. 126-bis, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, la revisione della sua patente di guida, mediante nuovo esame di idoneità tecnica, per avvenuto esaurimento del punteggio originariamente attribuito (20 punti).

Con ricorso iscritto al R.G. n. 869 del 2014, Gianluca Angilella riassume la causa dinnanzi al TAR Piemonte, il quale, ritenendosi a sua volta privo di giurisdizione in ordine alla domanda di annullamento del provvedimento impugnato, con ordinanza del 31 luglio 2014, n. 1388/2014, disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione del conflitto negativo di giurisdizione.

Il Procuratore Generale, con atto del 13 gennaio 2015, ha chiesto che venga dichiarata la giurisdizione del Giudice ordinario.

Nessuna delle parti ha svolto difese in questa sede.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - La giurisdizione in ordine alla controversia in questione appartiene al giudice ordinario.

Queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di affermare che "in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l'opposizione giurisdizionale, nelle forme previste dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ha natura di rimedio generale esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti sanzionatori, ivi compresi quelli di sospensione della validità della patente di guida e quelli prodromici a tale sospensione, quali la decurtazione progressiva dei punti" (Cass., S.U., n. 20544 del 2008), sicché essi, ai sensi degli artt. 204-bis, 205 e 216, comma 5, del codice della strada rientrano nella competenza del giudice di pace (Cass., S.U., n. 9691 del 2010).



2. - A tale generale devoluzione della giurisdizione al giudice ordinario non si sottraggono neanche i provvedimenti adottati dall'amministrazione per effetto della perdita dei punti della patente di guida.

Il comma 6 dell'art. 126-*bis* del d.lgs. n. 285 del 1992 statuisce che «alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128. Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento».

Nel caso di specie, per effetto dell'azzeramento dei punti, l'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile di Torino ha disposto la sottoposizione dell'Angilella a revisione della patente di guida, mediante nuovo esame di idoneità tecnica.

Il provvedimento in questione si configura come atto dovuto e partecipa della medesima natura propria delle sanzioni previste dal codice della strada con riguardo alla cd. "patente a punti", costituendo la conseguenza della definitiva perdita della dotazione di punti a disposizione del titolare della patente di abilitazione alla guida. Da qui la affermazione della giurisdizione del giudice ordinario.



3. - Non osta a tale soluzione la sentenza n. 15966 del 2009 di queste Sezioni Unite, nella quale si è affermato che «l'impugnazione del provvedimento di revisione della patente di guida emesso dal direttore dell'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile ai sensi dell'art. 128, 1° comma, del codice della strada rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di provvedimento la cui adozione, sganciata dall'accertamento di una qualsiasi violazione delle norme sulla circolazione stradale, è rimessa alla discrezionalità della P.A. che, nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali di tutela del pubblico interesse, deve aver cura di evitare che la conduzione degli autoveicoli possa essere consentita a soggetti incapaci».

L'art. 128, comma 1, del codice della strada, invero, dispone che «gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente».

Orbene, è sufficiente il confronto tra la formulazione letterale dell'art. 128, comma 1, e quella dell'art. 126-bis, comma 6, del codice della strada, e in particolare tra le forme verbali adoperate nell'uno e nell'altro caso ("possono" nell'ipotesi di cui all'art. 128; "deve" nel caso di cui al comma 6 dell'art. 126-bis), per rivelare la diversità della natura dei provvedimenti emessi, che si configurano come atti discrezionali nel primo caso e come atti vincolati nel secondo.

A differenza dell'art. 128 C.d.S., dunque, il citato comma 6 dell'art. 126-bis non attribuisce alla Motorizzazione Civile la facoltà di disporre, ove lo ritenga opportuno, l'esame di idoneità tecnica; piuttosto, pur richiamandone la procedura, configura l'ordine di sottoposizione a tale esame in termini di atto vincolato che la Motorizzazione civile deve adottare



per il sol fatto che si sia verificato il fatto costituito dalla perdita totale dei punti della patente, senza che alcun apprezzamento in merito alla opportunità di tale provvedimento possa essere compiuto dall'Ufficio chiamato ad adottarlo.

Si conferma, quindi, che il provvedimento con il quale viene ordinato al titolare della patente di abilitazione alla guida di sottoporsi all'esame di idoneità tecnica nel caso di azzeramento dei punti partecipa della medesima natura di sanzione accessoria propria della perdita dei punti, applicata in conseguenza delle singole violazioni alle norme di comportamento nella circolazione stradale; sanzione in relazione alla quale non è dubitabile la giurisdizione del giudice ordinario, essendo avverso la stessa proponibile opposizione davanti al medesimo giudice competente per l'opposizione ai verbali di contestazione, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 (vedi Cass., S.U., n. 3936 del 2013: «in tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada che, ai sensi dell'art. 126-*bis*, comportino la previsione dell'applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida, il destinatario del preannuncio di detta decurtazione - di cui deve essere necessariamente fatta menzione nel verbale di accertamento - ha interesse e può quindi proporre opposizione dinanzi al giudice di pace, ai sensi dell'art. 204-*bis* dello stesso codice, onde far valere anche vizi afferenti alla detta sanzione amministrativa accessoria, senza necessità di attendere la comunicazione della variazione di punteggio da parte dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida»).

4. - In conclusione, deve dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario, dinnanzi al quale vanno rimesse le parti.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, trattandosi di regolamento di giurisdizione d'ufficio e non avendo le parti del giudizio di merito svolto difese in questa sede.

PER QUESTI MOTIVI



La Corte, pronunciando sul conflitto, *dichiara* la giurisdizione del giudice ordinario; cassa la sentenza in data 17 aprile 2014 del Giudice di pace di Torino.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte suprema di cassazione, il 21 luglio 2015.